



## *Consiglio Superiore della Magistratura*

***INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2012***

***CORTE D'APPELLO DI MILANO***

***INTERVENTO DEL CONSIGLIERE GIOVANNA DI ROSA***

### **Premessa**

Signor Presidente, Signor Procuratore Generale, Eminenza, Autorità, Signore e Signori tutti, desidero prima di tutto indirizzare un deferente saluto al Presidente della Repubblica, anche quale Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura e un ringraziamento per la Sua opera, improntata a serenità ed equilibrio.

Ho adesso l'onore di illustrare l'attività del Consiglio Superiore della Magistratura, giunto al suo secondo anno di attività, che qui rappresento.

Invero ciò che caratterizza questo Consiglio è l'arduo compito di governare la messa a regime ordinario della riforma dell'Ordinamento Giudiziario, in questo differenziandosi dal precedente, che invece ne aveva affrontato il primo impatto. La difficoltà è quella di mettere a punto un sistema nuovissimo e porre il possibile rimedio alle criticità, che vanno, dalle incompatibilità nella gestione della mobilità, ai giudizi sui rinnovi degli incarichi direttivi e semidirettivi, toccando tanti settori.

Il Consiglio attuale ha così affrontato molte questioni di natura tecnica e avviato un'opera di semplificazione della normativa secondaria, su vari temi tra cui gli incarichi extragiudiziari, delle valutazioni di professionalità, dei pareri per gli uffici direttivi e semidirettivi.

Nel frattempo ha registrato ulteriori novità normative che si sono aggiunte alla necessità di portare a compimento l'attuazione di quelle pregresse: il tema dei carichi massimi esigibili si è per esempio aggiunto a quello degli standard medi di rendimento, nell'ambito delle valutazioni di professionalità, imponendo ora la trattazione di tale ulteriore questione.

Ciò consente di evidenziare la complessità dell'attività del Consiglio ed è bene esplicitare ciò in premessa, per evidenziare tutte le problematiche che sottostanno a ogni questione.

### **1. La riforma delle circoscrizioni giudiziarie.**

Il primo tema che affronto riguarda una prossima modifica normativa, tracciata dalla L.14.9.2011, n.148 contenente la delega al governo per l'adozione dei decreti legislativi per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza nell'amministrazione della giustizia.

Si tratta di una modifica molto importante, che finalmente razionalizza una geografia giudiziaria dall'assetto risalente al 1859, quando la legge Rattazzi incorporò le varie realtà regionali in un nuovo Stato unitario senza cambiare nulla, proprio per assicurare al nuovo Stato l'unità politica e la pace sociale.

La mappatura degli uffici giudiziari è dunque la stessa che si aveva prima dell'unificazione del Paese, con singolare coincidenza che ciò avvenga nel 150° anno dall'Unità d'Italia, arriva ora, finalmente questa riforma.

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha svolto vari interventi sul tema nel corso degli anni: richiamo da ultimo la delibera 13.1.2010 sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, nella quale la proposta avanzata al Ministro è stata definita “una necessità non più procrastinabile.”

Ne è un caso che il mio intervento esordisca con questo tema, poiché segue l'ordine di trattazione tracciato dallo stesso Consiglio a dimostrazione dell'importanza che vi si connette, trattandosi del punto di partenza per migliorare e dare maggiore efficienza ed efficacia al servizio giustizia, secondo i criteri di tempestività e di effettività per la gestione dei processi civili e penali nel tempo

di ragionevole durata fissato dal principio costituzionale ed internazionale.

La L.14.9.2011, n.148 costituisce dunque un importante passo in avanti per l'obiettivo primario della migliore collocazione delle risorse con il controllo e monitoraggio della situazione dei singoli uffici e la realizzazione della quantomeno tendenziale equiparazione dei carichi di lavoro.

Sottolineo che l'efficienza, oggi, è uno dei fondamenti della credibilità della magistratura.

Occorre però che tale riforma sia preceduta:

- 1) dall'acquisizione di dati attendibili e relativi, tra l'altro, all'estensione e alle specificità dei territori, al numero degli abitanti, agli effettivi carichi di lavoro, alle sopravvenienze e a tutte le variabili che possono assumere rilievo;
- 2) da una analisi preventiva sull'impatto che la riforma potrà avere sull'efficacia del sistema giudiziario, prendendo anche spunto dagli effetti conseguiti, in termini di risposta giudiziaria, dall'istituzione del giudice unico e del giudice di pace;
- 3) da una riflessione sulle dimensioni strutturali degli uffici giudiziari per studiarne la modulazione secondo criteri di efficienza e per il possibile riequilibrio dei carichi di lavoro dei singoli uffici.

Pur consapevole di una serie di considerazioni a difesa della diffusione del reticolo giudiziario e di molte altre, sostenute anche dall'Avvocatura (e di quella milanese è nota la collaborazione assolutamente insostituibile e unica, ben si può dire anzi che essa sia una vera propria task force per gli uffici giudiziari milanesi e per la città di Milano), il Consiglio Superiore della Magistratura manifesta dunque apprezzamento per la volontà riformatrice del Ministro della Giustizia e si è già dichiarato disponibile ad un'interlocuzione stabile e continuativa per l'elaborazione dei decreti delegati.

Per questo, come per tutti gli altri temi, il Consiglio rivendica con chiarezza il suo ruolo di interprete dei bisogni e delle esigenze della magistratura e propone un costante dialogo con il Ministero della Giustizia per una programmazione a tutto campo, nell'ottica della collaborazione istituzionale, ma con una precisa ripartizione dei rispettivi compiti e responsabilità.

Sin da ora possono peraltro evidenziarsi spunti di riflessione su taluni contenuti della norma delega quale, per esempio, la possibilità di accorpate più uffici di procura anche indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali (art.1, lett. c, *L.148/2011*).

Si tratta di una previsione che, pur non costituendo una novità assoluta nel panorama ordinamentale (basti pensare alla D.D.A. e al Tribunale del Riesame), rischia di introdurre una sorta di centralizzazione dell'esercizio dell'azione penale e una serie di criticità organizzative connesse alle molteplici esigenze dei diversi tribunali, ove collegati a una sola procura.

## **2. L'individuazione di strumenti conoscitivi per il governo della mobilità.**

Il governo della mobilità costituisce di per sé una delle più importanti strade per il risultato di una giustizia efficiente.

Si fanno giornalmente i conti con croniche scoperture della pianta organica generale della magistratura e degli organici dei singoli uffici, aggravate dal crescente numero di pensionamenti, che nel solo anno 2011 sono stati 177.

A ciò va aggiunto il riflesso negativo sulla mobilità prodotto dal divieto per i magistrati assegnati alla prima sede di svolgere funzioni requirenti, anche se ci si augura che la positiva recente rimozione del divieto abbia effetti positivi o quanto meno di minore penalizzazione delle sedi di procura.

Per meglio comprendere il fenomeno della mobilità è bene considerare anche qualche dato numerico.

Recentemente si sono registrate talune mancate coperture di vari uffici per motivazioni impossibili da ricercare: si pensi che ben il 64% dei posti banditi nel corso dell'anno 2011 negli uffici giudiziari di primo grado è andato deserto (in particolare, su 1038 posti pubblicati ne sono stati coperti solo 378). Il dato è certamente più alto rispetto al passato anche perché questo Consiglio Superiore della Magistratura, svolgendo una più attenta ricostruzione del quadro primario e secondario, ha accertato che vi è un unico termine di legittimazione, che è triennale, per la proposizione delle domande.

Certamente questa nuova interpretazione, ora conforme al dato normativo della L.133/1998 e successive modificazioni, ha avuto il duplice effetto positivo di buon andamento dell'amministrazione, in quanto ha consentito una maggiore stabilità del magistrato nella sede, e di minima programmazione della mobilità, nonché un'uguaglianza di trattamento tra i magistrati che dapprima non era assicurata.

Per contro, nel medesimo anno 2011 la pubblicazione delle cd. sedi disagiate ha registrato, quale novità, un notevole tasso positivo di risposta alle domande, tanto che si è pervenuti alla copertura di 49 sedi disagiate su un totale di 68 posti pubblicati.

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha infine di recente individuato le sedi da assegnare ai magistrati nominati con D.M.5.8.2010 secondo criteri oggettivi, selezionando i luoghi coincidenti con uffici aventi sede in città capoluogo di provincia ovvero legate a situazioni territoriali in relazione alle quali non si potesse, alla luce della prevista revisione delle circoscrizioni giudiziarie, prevedere il ridimensionamento. Nel fare questo non ci si è potuti però avvalere del criterio dei carichi di lavoro per la nota carenza del sistema di rilevazione nazionale dei dati, sì che il sistema individuato è stato applicato secondo un calcolo matematico, con l'esplicito intendimento di non soggiacere alle pressioni specifiche dei singoli uffici e di rendere oggettiva la scelta.

Mi pare rilevante sottolineare l'importanza e la connessione del problema a quello della revisione delle piante organiche e dell'integrale copertura dell'organico della magistratura, attualmente<sup>1</sup> è del 12%. Il problema è talmente stringente che purtroppo, nell'assegnazione delle sedi ai MOT, la riflessione generale è andata esclusivamente all'esigenza degli uffici da coprire e ha tralasciato qualsiasi esigenza formativa nella scelta delle sedi.

Tornando ora al tema del governo della mobilità, certamente il C.S.M. deve, ancor più urgentemente che in passato, mettere a punto un'efficace strategia complessiva per contemperare l'interesse primario dell'Amministrazione con l'esigenza di garantire un servizio efficiente e per quanto possibile omogeneo, tenendo conto del diritto del magistrato di scegliere la sede di svolgimento

---

<sup>1</sup> (alla data del 16.1.2012)

delle proprie funzioni.

In tale contesto non è più rinviabile l'elaborazione, in accordo con il Ministro della Giustizia di un piano pluriennale di copertura delle vacanze della pianta organica, attraverso il quale programmare lo svolgimento periodico di concorsi per l'accesso in magistratura e la realizzazione di bandi di tramutamento compatibili con detto programma.

L'impegno del Consiglio, in particolare, è approntare un sistema di mobilità ragionato e calibrato nei tempi, che tenga conto anche dell'ufficio che si lascia, al fine dell'ottimale gestione degli affari pendenti, a trattazione avviata, dal giudice trasferito.

Un piccolo segno in tale senso si desume dalle ultime pubblicazioni per i tramutamenti ordinari, in cui è stata riservata una percentuale di posti lasciati scoperti, al fine di ridistribuire in modo uniforme sul territorio nazionale la grave scopertura della pianta organica.

Occorrerà comunque tener conto, accanto alle scoperture di pianta organica degli uffici, dei carichi di lavoro effettivi, delle sopravvenienze e probabilmente di tutti i criteri di specificità indicati nella legge 148/2011 sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

Si tratterà quindi di organizzare una serie di strumenti, anche informatici, per raccogliere elementi e dati necessari per le scelte di mobilità.

In questi ultimi mesi il Consiglio è intervenuto in materia di informatica giudiziaria con la delibera del 13 luglio 2011 sul piano straordinario di digitalizzazione della giustizia approntato dal Ministero della Giustizia e per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione con la delibera del 3 novembre 2011 sugli applicativi privati civili e fallimentari in uso presso i Tribunali. In esse si è evidenziato che l'organo di governo autonomo della magistratura, competente alla verifica della funzionalità degli uffici giudiziari, alla garanzia della piena collaborazione dei loro dirigenti e alla predisposizione di ogni misura necessaria per la migliore riuscita degli interventi di riorganizzazione dei servizi di supporto all'attività giurisdizionale, intende perseguire una leale e preventiva collaborazione istituzionale, proprio ai fini del bilanciamento dei valori costituzionali contenuti negli artt.105-110 Cost..

Si è peraltro precisato che tale collaborazione, per essere reale ed effettiva, deve avvenire in via preventiva per tutti gli interventi e i progetti di riorganizzazione dei servizi informatici e statistici che coinvolgono le competenze e la funzionalità dei servizi giudiziari e giurisdizionali. Solo una preventiva concertazione ed una compiuta informazione sui progetti e gli interventi programmati potrà infatti consentire un reale coordinamento tra i vari centri di competenza istituzionali, che a vario titolo assumono quotidianamente determinazioni destinate ad incidere concretamente sulla vita degli uffici giudiziari italiani.

### **3. L'organizzazione interna e l'informatizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura**

Attualmente la Settima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura costituisce un osservatorio privilegiato, spesso drammatico della condizione organizzativa degli uffici giudiziari italiani.

Un approccio sinergico sui progetti e nelle criticità costituisce pertanto l'unica possibile risposta positiva e moderna a problemi antichi.

L'impegno della settima commissione è in questo momento molto articolato e consiste nell':

- affrontare le croniche scoperture degli uffici sopperendo con provvedimenti straordinari ed applicazioni extradistrettuali;
- innovare l'organizzazione interna del sistema informatico e informativo del Consiglio Superiore della Magistratura ancora troppo cartaceo e comunque poco idoneo alla piena condivisione e integrazione dei dati al suo interno e al suo esterno;
- sostenere gli uffici nell'applicazione della nuova circolare delle tabelle 2011\2014;
- elaborare, insieme agli uffici e al Ministero di Giustizia, un'analisi compiuta dello stato dell'organizzazione e dell'informatica giudiziaria negli uffici e investire sui progetti di riorganizzazione dei servizi di supporto ai magistrati;

Segnalo le più rilevanti iniziative:

- la riscrittura integrale della circolare sui magistrati informatici, con l'introduzione di obblighi di

coordinamento e programmazione con i dirigenti giudiziari e di successiva verifica sui risultati conseguiti, in uno ad una disciplina totalmente nuova in materia di formazione centrale e decentrata;

- la programmazione dell'incontro annuale con i referenti informatici italiani;

- l'avvio definitivo "on line" della prima Banca-Dati nazionale delle "Best Practices" a disposizione degli uffici;

- la conclusione del monitoraggio nazionale sulle utilità offerte dai sistemi informatici privati ed dai sistemi ministeriali nel settore delle esecuzioni civili e fallimentari, con l'affermazione espressa di un innovativo principio di complementarietà e sussidiarietà tra gli applicativi informatici del ministero e le innovazioni informatiche locali.

Nel corso dell'ultimo anno è stato avviato un impegnativo lavoro di analisi e studio finalizzato alla complessiva riforma del sistema informatico ed informativo del Consiglio Superiore della Magistratura.

L'obiettivo, che non si limita a una mera revisione del sistema informatico attualmente in uso, è giungere, attraverso la complessiva "reingegnerizzazione" del sistema informatico ed informativo consiliare, anche ad una omogeneizzazione del sistema di rilevazione e di analisi dei dati dei flussi e delle pendenze su tutto il territorio nazionale.

Particolarmente preziosa si potrà rivelare la realizzazione del nuovo sistema informativo del Consiglio Superiore della Magistratura, per il quale è stato firmato, il 18.1.2011, il Protocollo d'intesa tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Consiglio Superiore della Magistratura al fine di sviluppare azioni volte ad accrescere la cultura della valutazione delle "performance" ed il miglioramento qualitativo dei servizi della giustizia italiana, cui ha fatto seguito un bando di gara per la realizzazione di uno studio di analisi e progettazione approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura e già aggiudicato.

Il nuovo sistema informativo dovrà garantire la piena interoperabilità con i sistemi informativi in funzione presso gli uffici giudiziari requirenti e giudicanti e l'interscambio informativo con i



sistemi e i registri informatici elaborati e gestiti dal Ministero della Giustizia. Si tratta di un sistema destinato a meglio gestire:

- l'organizzazione tabellare degli uffici giudiziari, con particolare attenzione alla comparazione fra gli obiettivi posti dai progetti tabellari e annuali degli uffici e i risultati ottenuti, anche in vista della valutazione delle *performance* ottenute dai dirigenti e dai magistrati con funzioni semidirettive;
- il fascicolo personale di ogni magistrato: il suo percorso di carriera, le attività svolte, le materie trattate, le valutazioni ottenute, il bagaglio formativo e di aggiornamento professionale e così via;
- le prestazioni di ogni singolo magistrato, poiché il nuovo sistema informativo ed informatico offrirà un supporto esperto al Consiglio Superiore della Magistratura per il completamento del modello del sistema di valutazione degli standard quantitativi di prestazione per "cluster" di magistrati comparabili fra loro, per tipologia del ruolo gestito, delle materie trattate, delle caratteristiche organizzative dell'ufficio e del contesto.

Inoltre tale sistema renderà superflua l'acquisizione delle statistiche degli uffici per tutte le istanze in cui ciò si renderà necessario.

#### **4. Le valutazioni di professionalità**

Merita un cenno il tema, della valutazione di professionalità del magistrato, garanzia di indipendenza e prestigio della funzione giurisdizionale e della giustizia stessa ed invero questione tra le più dibattute, ma centrale per la credibilità del Consiglio Superiore.

Esso è collegato direttamente a quello degli incarichi direttivi e semidirettivi, perché le valutazioni di professionalità costituiscono il pilastro del percorso professionale di ciascun magistrato secondo uno sviluppo che - una volta messo a pieno regime il sistema - dovrebbe saper fare emergere con naturalezza i magistrati che saranno i dirigenti più adatti per i singoli uffici. L'obiettivo della ricerca di un modello di valutazione semplificato ma attendibile e serio ha guidato le delibere con cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha, appunto semplificato i modelli di rapporto e di parere e ricostituito la necessità della redazione del rapporto parziale per i magistrati che vi appartengono, in

tutti i casi in cui il direttivo o il semidirettivo si allontanano dall'ufficio.

Va anche ricordato il lavoro svolto, nel periodo, in attuazione della norma primaria che prevede che il parametro della laboriosità del magistrato venga desunto anche dagli standard di rendimento: il gruppo di lavoro, appositamente costituito presso la quarta Commissione, ha ultimato il 30.06.2011 una prima sperimentazione concreta del progetto, verificandone esiti e criticità e dando corso ad un'impresa delicata, avente quale obiettivo anche il mantenimento di una risposta di qualità nella produzione quantitativa di provvedimenti giudiziari e direttamente connesso alla costruzione di un sistema efficiente.

La prossima attività sui carichi massimi esigibili, in conformità alla nuova normativa, si intreccerà con questo tema e con lo studio di questioni organizzative più ampie, tese alla razionalizzazione degli obiettivi di produttività generale e particolare.

## **5. L'interpretazione dell'art.194 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12**

E' noto che la questione della legittimazione a proporre la domanda di conferimento di un ufficio direttivo ex art.194 O.G. sorge da una novità interpretativa resa nell'ottobre 2011 dalla sentenza del Consiglio di Stato n.5493 del 7 ottobre e dalla successiva sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio del 21.11.2011 n.9061, con cui si è affermato il principio secondo cui non sussiste, per il magistrato stesso che svolge funzioni semidirettive, obbligo di permanenza triennale nella sede cui il magistrato sia assegnato prima di poter chiedere trasferimento ad altra sede, ove il tramutamento comporti l'attribuzione di funzioni direttive.

Tale orientamento ha indotto il Consiglio ad interrogarsi sulle possibili ricadute del principio afferma sul termine di legittimazione per la partecipazione alle diverse procedure di incarichi direttivi e semidirettivi, chiedendo un parere all'Ufficio Studi del Consiglio Superiore della Magistratura, parere reso poi con la relazione collegiale n. 342 del 26 ottobre 2011.

Il tema sarà sicuramente oggetto di interventi consiliari nell'anno 2012.

Si è già evidenziato che tale principio, contrario tra l'altro alla prassi interpretativa del Consiglio

Superiore nella gestione della mobilità dei magistrati, risulta difficilmente estensibile a fattispecie diverse dalla procedura di concorso per cui è stato emesso e, ove applicato, provocherebbe notevoli difficoltà operative e interpretative; se applicato poi a fattispecie ulteriori dovrebbe includere tutte le funzioni della magistratura.

Resterebbero così escluse dal requisito di legittimazione tutte le domande dei giudici di primo grado che intendano passare a funzioni di secondo grado e quelli di primo o secondo grado che richiedano funzioni di legittimità, nonché di tutti i magistrati senza responsabilità di organizzazione che chiedano di essere assegnati ad un posto semidirettivo o direttivo. Si porrebbero poi alcune questioni sulla prevalenza, in tale scala di valore, ad es. tra funzioni organizzativamente elevate come quelle direttive di primo o secondo grado, e funzioni giurisdizionalmente superiori (ad es. quella di giudice di legittimità senza incarichi di organizzazione).

A conferma di quanto fin qui affermato, si osserva che nell'ultima decisione del Tribunale amministrativo del Lazio del Novembre 2011 è stata affermata l'inapplicabilità del limite di permanenza triennale anche per il magistrato che aspiri a un incarico semidirettivo di primo grado provenendo da un ufficio di secondo grado; in questo modo, oltre ad introdurre un principio non sovrapponibile a quello affermato dalla citata sentenza del Consiglio di Stato, si amplia la platea dei magistrati sottratti alla regola di legittimazione triennale, con evidenti conseguenze negative sulla funzionalità degli uffici, a cui presidio è posta la regola di cui all'art. 194 o.g..

Di qui la necessità di un urgente intervento del Consiglio Superiore, se non del Legislatore.

## **6. I rapporti tra l'art. 2 O.G. e il procedimento disciplinare**

Grande attenzione ha avuto l'esame di alcune pratiche di competenza della Prima commissione relative alla procedura di trasferimento di ufficio per motivi di incompatibilità di sede o di funzioni. La Commissione, riprendendo precedenti circolari del Consiglio, ha ampiamente discusso sui rapporti intercorrenti tra la fattispecie ex art.2 e la rilevanza disciplinare della condotta del magistrato alla luce della nuova normativa che ha

determinato un ridimensionamento dei poteri del Consiglio in favore dell'intervento dei titolari dell'azione disciplinare, ferma restando la circoscritta attività di accertamento necessaria alla delibazione dei fatti suscettibili di assumere rilevanza disciplinare.

L'intervento consiliare risulta circoscritto anche dalla diversa individuazione del bene protetto dall'art. 2 del r.d. n.511/1946, che prefigura il presupposto di applicazione dell'istituto alla sussistenza di condotte che "non possono, nella sede occupata, consentire di svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità" e non più all' "impossibilità di amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario".

Il Consiglio è ora impegnato in una ulteriore rivisitazione della disciplina per il miglioramento dei contenuti e dei tempi delle procedure e della utilizzabilità degli accertamenti compiuti.

## **7. Il futuro della formazione e i rapporti con la Scuola Superiore della Magistratura**

In attesa della piena attuazione delle modifiche apportate alle norme sull'ordinamento giudiziario dalla legge 30 luglio 2007, n. 111 e, in primo luogo, della piena operatività della Scuola Superiore della Magistratura, il Consiglio Superiore della Magistratura continua a predisporre il programma dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale dei magistrati.

Particolare attenzione il Consiglio ha prestato alla formazione dei neo-magistrati, per i quali è stabilita la partecipazione ad almeno un corso in sede centrale, oltre all'obbligo di frequenza dei corsi organizzati dalla formazione decentrata.

Di grande interesse è anche l'attenzione per la formazione europea, tale da consentire una maggiore e migliore formazione del magistrato italiano in chiave sovranazionale.

La dimensione internazionale e, soprattutto, europea del diritto rappresenta oggi una realtà essenziale per il singolo magistrato e per la magistratura nel suo complesso.

Si è così ritenuto di continuare ad inserire, nei diversi incontri di studio e secondo criteri di opportunità dettati dalla specificità della materia trattata, un costante riferimento al diritto dell'Unione, alla tutela sovranazionale dei diritti e alle forme di cooperazione giudiziaria.

L'insediamento del comitato direttivo della Scuola della magistratura, avvenuto il 24 novembre 2011 impone un mutamento di prospettive e una modifica della mentalità. Oggi la Scuola si è avviata, mentre il Consiglio Superiore della Magistratura sta già operando con essa, con spirito di leale e sincera collaborazione, per portare ad attuazione l'importante compito formativo ed ha approvato la costituzione di un tavolo tecnico di cui fanno parte le rispettive rappresentanze del Consiglio Superiore della Magistratura, della Scuola e del Ministero della Giustizia, di cui alla delibera del 25.01.2012.

Il Consiglio Superiore della Magistratura assicura dunque piena disponibilità e sostegno al Comitato Direttivo della Scuola, che sta muovendo i primi passi. La collaborazione è piena, il dialogo costante, i progressi visibili, la via è tracciata per un passaggio di consegne ad una struttura che saprà certo far tesoro delle esperienze acquisite, valorizzandole con una specializzazione che darà frutti preziosi.

## **8. La disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati**

Il Consiglio Superiore della magistratura intende inoltre operare un intervento sulla materia del collocamento fuori ruolo organico dei magistrati.

Tale tema impone invero la composizione di molteplici interessi: quello dello Stato, a ricorrere a magistrati per lo svolgimento di funzioni in relazione alle quali appare utile la loro professionalità; quello individuale del magistrato, ad arricchire il proprio bagaglio di esperienza professionale, quello dell'amministrazione della giustizia, sotto il profilo dell'assicurazione di adeguati livelli di efficienza del servizio.

Certamente la composizione di detti interessi deve tenere in adeguato conto, nell'attuale periodo storico, della situazione di carenza degli organici della magistratura.

In tale quadro il Consiglio si propone di dar luogo, con un percorso già iniziato, ad un intervento organico ed equilibrato, che contempi tutti gli interessi sopra menzionati, valorizzando l'apporto dei magistrati collocati fuori ruolo, con particolare riguardo alle funzioni che appaiono di maggior

rilievo, sia sotto il profilo dell'apporto alle esigenze dell'amministrazione dello Stato, che sotto l'aspetto dell'arricchimento della professionalità del magistrato, da riversare, al rientro in ruolo, nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Particolare attenzione andrà riservata al periodo trascorso senza svolgere funzioni giudiziarie, che non può, né deve superare precisi e contenuti limiti temporali.

## **9. Il sistema penale e il sistema della pena**

Il sistema dell'esecuzione penale è di particolare significato per il corretto funzionamento della giustizia penale, di cui il carcere è solo uno dei possibili esiti.

Il sistema penale va visto nel suo insieme riconoscendo la centralità della fase esecutiva e, all'interno di questa, del sistema di irrogazione della sanzione, fra cui quella detentiva, che è una delle tante, ma non l'unica.

Perché l'azione penale abbia pieno contenuto occorre operare in un'ottica che vede il processo penale come un "progetto" di reinserimento, secondo quanto la Costituzione dispone, in un percorso circolare virtuoso e costruttivo.

A dimostrazione del convincimento istituzionale dell'unicità del percorso giurisprudenziale il Consiglio lo scorso anno ha programmato qualche innovativo incontro di studio tra magistrati dei vari settori penali, operatori dell'Amministrazione Penitenziaria e altre figure istituzionali preposte al trattamento del condannato.

Venendo al tema spinoso del sovraffollamento del carcere, il Consiglio Superiore della Magistratura ha posto la massima attenzione alla tutela dei diritti del detenuto anche tramite l'istituzione della Commissione mista per lo studio dei problemi della Magistratura di Sorveglianza per la ricerca di soluzioni organizzative utili a garantire l'effettività del rispetto dei diritti del detenuto e di semplificazione delle procedure attraverso modelli di cooperazione nazionale da tempo noti, già qui a Milano, da tempo positivamente sperimentati.

A Milano il sovraffollamento degli istituti penitenziari è noto, così come è noto lo sforzo degli

operatori di settore e dell'Amministrazione Penitenziaria con la Magistratura.

Cosa può fare, in questo quadro, la Magistratura?

La magistratura deve essere, sempre e in ogni circostanza, protagonista consapevole dell'altissimo compito che è la gestione della libertà personale di un altro uomo. Sono tante le azioni positive che la stessa Magistratura può proporre e realizzare, anche ribadendo nei confronti delle istituzioni del territorio il dovere istituzionale di solidarietà civile e sociale, forza e principio di un reale processo di inclusione nella rieducazione.

Il magistrato non porta infatti solo conoscenze tecniche delle norme e della giurisprudenza. Il magistrato completa il suo operato distinguendo tra esemplarità della pena e significato concreto della pena stessa, perché ne ha le capacità e non soggiace ad altre suggestioni. Un tratto di penna dalla mano di un magistrato può cambiare una vita.

Questa consapevolezza e la garanzia di accompagnare, in un parallelismo virtuoso, le condivise proposte di depenalizzazione dei reati alla visione depenalizzata della pena, possono far procedere in un percorso di cultura della giurisdizione consapevole e attenta all'obiettivo del processo penale.

Una sensibile riduzione del sovraffollamento si potrà trovare così anche attraverso il reperimento di risorse lavorative, attinte con la collaborazione degli enti del Territorio al fine del potenziamento della concessione delle misure alternative

## **10. Il tema della parità di genere in magistratura**

Si tratta di un tema delicato, in corso di evoluzione.

La questione della parità di genere è, prima ancora che di settore, culturale e sociale ed è stata affrontata dal Consiglio Superiore della Magistratura, nel corso dell'ultimo anno, anche attraverso una serie di risposte a quesiti e una importante risoluzione sull'esclusione della partecipazione del genitore che abbia prole di età inferiore ai tre anni, anche se padre dunque, agli esami di avvocato, mentre è in corso di esame presso la sesta commissione una risoluzione sulla questione delle quote di risultato negli organismi rappresentativi.

Il vero problema non è però quello di adottare rimedi imposti dall'alto, più o meno condivisi e rispettati, quanto di riconoscere l'esistenza della questione e, poi, respirarla e viverla, senza sotterfugi o vergogne, nella quotidianità.

Si tratta di un sentire che non conosce formazione, mediazioni istituzionali, controlli di vertice perché impone l'interiorizzazione del valore attraverso il riconoscimento del valore sociale e comune della famiglia. Ma siamo pronti per questo?

### **Conclusioni**

Il governo autonomo della magistratura è un impegno difficile da assolvere, perché impone un controllo sui colleghi magistrati, ma è anche lo strumento per realizzare l'indipendenza e l'autonomia della giurisdizione.

L'autorevolezza del Consiglio Superiore della Magistratura sta nel saper adempiere con fermezza e senza timore, esercitando i propri doveri istituzionali e gestendo le proprie prerogative in un'ottica di servizio e senza esibizione di potere, come semplice e pulita funzione della democrazia.

Milano, 28.1.2012

Giovanna Di Rosa



## Sommario

Premessa.....	pag. 1
1. La riforma delle circoscrizioni giudiziarie. ....	pag. 2
2. L'individuazione di strumenti conoscitivi per il governo della mobilità.....	pag. 4
3. L'organizzazione interna e l'informatizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura	pag. 7
4. Le valutazioni di professionalità.....	pag. 9
5. L'interpretazione dell'art.194 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.....	pag. 10
6. I rapporti tra l'art. 2 O.G. e il procedimento disciplinare.....	pag.11
7. Il futuro della formazione e i rapporti con la Scuola Superiore della Magistratura.....	pag.12
8. La disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati.....	pag.13
9. Il sistema penale e il sistema della pena.....	pag.14
10. Il tema della parità di genere in magistratura.....	pag.15
Conclusioni.....	pag.16